

Come cambia il regime fiscale delle sopravvenienze attive da esdebitazione

di Giulio Andreani e Angelo Tubelli

Con la risposta a interpello n. 179/2025, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che le sopravvenienze da esdebitazione conseguite dall'impresa debitrice per effetto della omologazione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio non beneficiano della detassazione prevista dal comma 4-ter dell'art. 88, T.U.I.R. e conseguentemente concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le regole ordinarie. I motivi per i quali l'Agenzia è pervenuta a questa conclusione sono comprensibili e risiedono sostanzialmente nel mancato adeguamento del citato art. 88 alle disposizioni del Codice della crisi con cui sono stati introdotti nell'ordinamento nuovi istituti, ai quali, in quanto non ancora menzionati in tale norma, la detassazione ivi prevista non potrebbe essere applicata. Se così fosse, il concordato semplificato risulterebbe generalmente inattuabile. Infatti, esso può essere omologato dal Tribunale solo se non arreca pregiudizio ai creditori, e a questi viene destinato un soddisfacimento non deteriore rispetto a quello che riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale; pertanto, se si assumesse la tassazione delle sopravvenienze da esdebitazione, risulterebbe matematicamente meno conveniente per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale, perché, a parità di condizioni, a causa delle imposte dovute, potrebbero essere destinate ai creditori minori risorse, rendendo la liquidazione giudiziale più conveniente e quindi il concordato semplificato non omologabile. Al fine di evitare il rischio di queste conseguenze, il legislatore ha tuttavia ritenuto opportuno intervenire, introducendo nel "Decreto Terzo settore", in corso di approvazione, una norma che modifica il citato comma 4-ter, stabilendo che la detassazione delle sopravvenienze attive da esdebitazione si applica anche nell'ambito del concordato semplificato.

1. Premessa

Con il D.L. 24 agosto 2021, n. 118 (con effetto dal 15 novembre 2021)¹, e con il Codice della crisi d'impresa (con effetto dal 15 luglio 2022), il novero degli istituti di regolazione della crisi d'impresa si è notevolmente arricchito grazie all'inserimento della **composizione negoziata della crisi d'impresa, del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione**. La formulazione del comma 4-ter dell'art. 88 del T.U.I.R. è tuttavia rimasta del tutto invariata rispetto alle modifiche apportate con il D.Lgs. n. 147/2015, poiché essa continua a far riferimento testualmente al "concordato fallimentare" e al concordato preventivo liquidatorio, nel primo periodo, e al concordato di risanamento, agli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati di cui all'art. 182-bis, l.f. e ai piani attestati di risanamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l.f., nel secondo periodo.

Solo con riferimento alla **composizione negoziata** il legislatore ha finora ritenuto di intervenire in maniera esplicita, prevedendo prima nel comma 5 dell'art. 14 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, e poi nel comma 5 dell'art. 25-bis del Codice della crisi l'estensione delle previsioni contenute nel comma 4-ter dell'art. 88 del T.U.I.R. alle sopravvenienze attive da esdebitazione discendenti dal contratto e dall'accordo di cui all'art. 23, comma 1, lett. a) e c), o dagli accordi di cui all'art. 23, comma 2, lett. b), del Codice della crisi, pubblicati nel registro delle imprese.

Poiché l'art. 88, comma 4-ter, del T.U.I.R. non menziona le **sopravvenienze attive da esdebitazione discendenti dall'omologazione del concordato semplificato liquidatorio**, costituente un ulteriore esito possibile della composizione negoziata, la detassazione delle stesse è stata ora espressamente negata dall'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 179 del 7 luglio 2025**².

Occorre dunque chiedersi se, in base alla *ratio* che le accomuna a quelle conseguite mediante gli istituti già richiamati dalla disposizione da ultimo citata, le riduzioni dei debiti maturate in tale sede debbano effettivamente concorrere alla formazione del reddito d'impresa (come sostenuto dall'Agenzia) oppure se esse possano considerarsi ugualmente detassate.

¹ Convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147.

² In merito si veda P. Stella Monfredini, "Sopravvenienze attive conseguite nella crisi di impresa: la (criticabile) interpretazione dell'Agenzia delle Entrate", in questa *Rivista* n. 34/2025, pag. ... e seguenti.

2. Inquadramento del concordato semplificato liquidatorio nel comma 4-ter

Orbene, se il concordato semplificato liquidatorio potesse essere considerato come una **tipologia di concordato preventivo**, in un rapporto da *genus a species*, le sopravvenienze attive derivanti da tale istituto risulterebbero automaticamente comprese in quelle contemplate dall'art. 88, comma 4-ter nonostante il mancato adeguamento della sua formulazione testuale. E in effetti deve essere stata proprio questa la convinzione (e la volontà) del legislatore del D.L. n. 118/2021, con cui fu introdotto nell'ordinamento giuridico l'istituto della composizione negoziata della crisi d'impresa. Infatti, nella Relazione illustrativa alle disposizioni del sopra citato Decreto-legge³, alla pagina 22, si legge testualmente quanto segue: "Si affiancano alle soluzioni di tipo negoziale tutti gli strumenti disciplinati dalla Legge fallimentare, compresi quelli, di cui si dirà di seguito, introdotti dalle disposizioni contenute nell'art. 20 che, intervenendo sulla stessa Legge fallimentare, anticipano alcuni istituti disciplinati dal Codice della crisi d'impresa con alcune modifiche mirate ad agevolare e incentivare l'utilizzo dello strumento di composizione negoziata. Allo stesso scopo viene introdotta una **nuova tipologia di concordato preventivo**, denominato '**concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio**'".

Poiché questa era - così come emerge dalla citata Relazione accompagnatoria - l'assunzione del redattore delle norme disciplinanti la composizione negoziata della crisi d'impresa e il concordato semplificato, non vi era alcun motivo per menzionare (anche) il concordato semplificato liquidatorio nell'art. 14, comma 5, del D.L. n. 118/2021, che ha previsto la **detassazione delle sopravvenienze** originate dalle esdebitazioni conseguite nella composizione negoziata; né vi era motivo di menzionarlo nel primo periodo del comma 4-ter dell'art. 88 del T.U.I.R., perché la detassazione integrale ivi contemplata era da intendersi già applicabile *ex se* al "**concordato per cessione dei beni**" da proporre "unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'art. 161, secondo comma, lettere a), b), c), d)" della Legge fallimentare⁴, cioè al **concordato semplificato**.

Del pari, in alcuni commenti sulla natura giuridica del nuovo istituto, soprattutto ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle norme che disciplinano l'istituto in esame, è stata prospettata la teorica possibilità che esso si sarebbe potuto considerare una **sub specie del concordato preventivo liquidatorio**⁵, alla luce dei numerosi richiami alla disciplina del concordato preventivo, quali (1) la presentazione della proposta concordataria unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'art. 39 del Codice della crisi, (2) la possibilità di prevedere la suddivisione dei creditori in classi ai sensi dell'art. 84, comma 5, del Codice della crisi, (3) l'applicazione - in quanto compatibili - delle disposizioni di cui agli artt. 106, 117, 118, 119, 324 e 341, con sostituzione della figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario.

Per questi motivi, se si considera il concordato semplificato come una *sub specie* di concordato, è del tutto agevole pervenire alla conclusione che le **sopravvenienze** da esdebitazione generate dalla omologazione di tale concordato sono **integralmente detassate** a norma del primo periodo del comma 4-ter dell'art. 88 del T.U.I.R.

Tuttavia, in base all'orientamento emerso in dottrina e giurisprudenza, il concordato semplificato si configura come una **procedura concorsuale autonoma** rispetto al concordato preventivo, in considerazione delle differenze esistenti fra i due procedimenti. La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 9730 del 12 aprile 2023, ha infatti in proposito rilevato che il concordato semplificato liquidatorio possiede evidenti peculiarità che lo distinguono rispetto al concordato preventivo, ovvero: (i) l'**accesso** non è consentito in via diretta ma solo al termine del percorso di composizione negoziata; (ii) la **previa acquisizione** da parte del Tribunale della relazione finale dell'esperto e la **richiesta di un parere** con riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte; (iii) la individuazione di un **ausiliario** in luogo della figura del commissario giudiziale; (iv) la funzionalizzazione al **contesto solo liquidatorio**; (v) la previsione di **forme agevolative** della definizione del procedimento, come la mancanza della fase di ammissione vera e propria, l'assenza di soglie minime di soddisfacimento dei creditori chirografari, la mancata previsione del voto dei creditori, la mancanza dell'attestatore. Ad ogni modo, hanno rilevato i giudici di legittimità, il concordato semplificato liquidatorio "resta annoverabile nell'alveo delle **procedure concorsuali**" ed "è stato concepito fin dalla legislazione dell'emergenza per evitare la liquidazione giudiziale dopo

³ Consultabile insieme a esso in www.dirittodellacrisi.it del 25 agosto 2021.

⁴ Così recitava il comma 1 dell'art. 18 del D.L. n. 118/2021.

⁵ Cfr., *ex multis*, G. D'Attorre, "Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio", in *il fallimento e le altre procedure concorsuali*, n. 12/2021, pag. 1603; G. Bozza, "Il concordato semplificato introdotto dal D.L. n. 118 del 2021, convertito con modifiche dalla Legge n. 147 del 2021", in www.dirittodellacrisi.it del 9 novembre 2021; M. Spiotta, "Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio", in M. Irrera - S.A. Cerrato (a cura di), *La crisi di impresa e le nuove misure di risanamento*, Bologna, 2022, pagg. 411-413; A. Rossi, "L'apertura del concordato semplificato", in *Composizione negoziata della crisi di impresa e concordato semplificato*, Quaderno n. 23 del Consiglio Superiore della Magistratura a cura di L. Calcagno - F. Di Marzio - A. Farolfi, Roma, 2023, pag. 221.

l'**esperimento negativo delle trattative** e la verifica che non vi sono altre soluzioni possibili per il superamento dello stato di crisi e per la prosecuzione dell'attività", a condizione che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede secondo il giudizio dell'esperto.

3. Sopravvenienze attive da esdebitazione derivanti dall'omologazione del concordato semplificato liquidatorio

Il primo periodo del comma 4-ter dell'art. 88 del T.U.I.R. dispone la detassazione integrale e incondizionata delle sopravvenienze discendenti dall'omologazione del concordato preventivo liquidatorio e il semplificato liquidatorio è una procedura concorsuale che, indipendentemente dalla sua natura autonoma rispetto ad altre procedure, presenta sotto il profilo sostanziale le **medesime caratteristiche del concordato preventivo con cessione dei beni**, in relazione al quale il legislatore del T.U.I.R. ha escluso in radice la rilevanza fiscale della sopravvenienza derivante dall'esdebitazione generata da tali procedure.

Tra le disposizioni disciplinanti il concordato preventivo che si applicano al concordato semplificato, infatti, l'art. 25-sexies richiama espressamente l'art. 117 del Codice della crisi, che stabilisce testualmente quanto segue: "Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso". È da detta norma che discende l'**effetto esdebitatorio** che contraddistingue i "**concordati giudiziali**", tanto nella liquidazione giudiziale quanto nella fase preventiva rispetto a essa. Ed è a questa accezione che il comma 4 dell'art. 55 del T.U.I.R. previgente (corrispondente all'attuale art. 88) intendeva riferirsi al momento della sua introduzione nell'ordinamento delle imposte sui redditi, allorché le uniche forme di concordato contemplate dall'ordinamento giuridico erano rappresentate dal concordato fallimentare, dal concordato con cessione dei beni e dal concordato con garanzia. Ed è sempre ai "concordati liquidatori" che continua a riferirsi tuttora il comma 4-ter dell'art. 88 del T.U.I.R., che nel secondo periodo, con una locuzione analogamente atecnica, si riferisce ai "**concordati di risanamento**"; viceversa nel primo periodo dispone in merito ai "**concordati giudiziali liquidatori**", ovverosia ai concordati da cui deriva la liquidazione del patrimonio del debitore, i cui effetti a seguito della homologazione si producono coattivamente nei confronti di tutti i creditori (anche su quelli che non vi hanno aderito), ivi compresi i concordati regolati da "**procedure estere equivalenti**", che, giocoforza hanno un *nomen iuris* (e, a seconda dei casi, non solo la denominazione) diverso da "concordato fallimentare o preventivo liquidatorio".

Infatti, in queste ipotesi l'effetto esdebitatorio conseguente all'omologazione del concordato non può - di regola - generare alcun reddito per l'impresa debitrice, perché è diretto unicamente a riasorbire il **deficit patrimoniale** gravante sulle stessa. Tale *deficit* corrisponde, infatti, alla differenza negativa tra il valore di liquidazione attribuibile alle attività dell'impresa debitrice e i debiti maturati dalla stessa al momento di accesso alla procedura concordataria con esclusiva finalità liquidatoria, per cui (fatta eccezione per il raro caso di emersione di un "residuo attivo" che in quanto tale dovrebbe concorrere a formare il reddito, quanto meno secondo l'orientamento preferibile) nemmeno si pone il problema di dover determinare il reddito maturato nel corso di una procedura concorsuale destinata a terminare con un patrimonio netto esattamente pari a zero o, a seconda dell'esito della liquidazione, addirittura con la permanenza di un patrimonio netto negativo.

Dalle considerazioni che precedono discende quindi che:

i) i termini "concordato fallimentare", "concordato preventivo" e "concordato di risanamento" utilizzati nel comma 4-ter dell'art. 88 del T.U.I.R. devono essere intesi nel senso di "**concordato giudiziale**", ovverosia di "concordato soggetto a homologazione da parte dell'Autorità giudiziaria", in cui rientra certamente anche il "**concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio**" di cui all'art. 25-sexies del Codice della crisi;

ii) la detassazione integrale e incondizionata delle sopravvenienze attive da esdebitazione prevista dal primo periodo del citato comma 4-ter dell'art. 88 del T.U.I.R. è una conseguenza diretta della - ed è indissolubilmente connessa alla - **natura liquidatoria del concordato giudiziale** che prevede l'integrale liquidazione del patrimonio dell'impresa debitrice e dell'impresa stessa e, in quanto tale, è insuscettibile di esprimere capacità contributiva (salvo che in presenza di un residuo attivo all'esito della liquidazione); natura liquidatoria che certamente ricorre nel caso del "**concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio**" di cui all'art. 25-sexies del Codice della crisi, che può infatti essere solo liquidatorio.

Alla medesima conclusione sopra esposta si giungerebbe, peraltro, anche nel caso in cui non si dividesse la tesi (sostenuta da chi scrive) concernente la distinta *ratio* sottostante il primo e il secondo periodo del comma 4-ter dell'art. 88, e dunque laddove si considerasse anche il primo periodo di detto comma come una norma agevolativa, cioè una sorta di **esenzione** e non un'esclusione, diretta a favorire la soluzione di accertate crisi d'impresa, sollevando il debitore dall'onere imposi-

tivo gravante in generale sull'esdebitazione⁶.

Infatti, anche in questa ipotesi (che comunque è da rigettare, per i motivi che emergono dagli atti parlamentari che hanno preceduto l'approvazione del T.U.I.R.), si ribadisce che con la locuzione "in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti" presente dall'art. 88, comma 4-ter, primo periodo, del T.U.I.R., il legislatore tributario ha inteso riferirsi in generale ai **concordati giudiziali liquidatori**. Pertanto, in tale disposizione rientrano *naturaliter*, e dunque senza dover ricorrere a un'interpretazione estensiva o analogica della stessa, le riduzioni dei debiti conseguenti all'omologa del "**concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio**". Tant'è che la stessa Agenzia delle Entrate, nell'ambito della circolare n. 26/E del 22 marzo 2002, ha mostrato di condividere questo criterio interpretativo con riferimento al concordato proposto ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, cioè all'interno della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza. In tale occasione, l'Agenzia, infatti, senza entrare nel merito della natura attribuibile alla disposizione allora contenuta nel comma 4 dell'art. 55 del T.U.I.R., corrispondente all'attuale comma 4-ter dell'art. 88 del T.U.I.R. (ovverosia se si trattasse di una disposizione costituente diretta espressione di un principio generale insito nell'ordinamento delle imposte sui redditi oppure se costituente norma di esenzione o agevolazione tributaria), evidenziò che nell'allora vigente Legge fallimentare il termine "**concordato**" era sempre utilizzato con riferimento al concordato fallimentare (artt. 124 e seguenti), al concordato preventivo (artt. 160 e seguenti), all'amministrazione controllata (art. 192) e alla liquidazione coatta amministrativa (artt. 214 e 215), per indicare quelle fattispecie che, attraverso l'accordo tra debitore e creditori, determinano la **cessazione della procedura concorsuale**. Tutte le suddette tipologie di concordato, osservò l'Agenzia, "sono ispirate alla medesima *ratio*. Esse, infatti, favoriscono un **accordo tra il debitore ed i creditori** finalizzato ad eliminare l'insolvenza, rispettando la *par condicio creditorum*, ed evitare l'avvio o la prosecuzione di procedure concorsuali complesse, dispendiose e finalizzate prevalentemente alla liquidazione della struttura produttiva. In ogni caso, inoltre, nel concordato viene garantito il soddisfacimento integrale dei crediti privilegiati e parziale di quelli chirografari, attraverso un particolare accordo raggiunto tra debitore e creditori chirografari ed assoggettato ad un controllo di legalità e convenienza da parte dell'Autorità giudiziaria, o di vigilanza, a tutela degli interessi di tutti i creditori" (l'affermazione concernente il pagamento integrale dei creditori privilegiati era ovviamente riferita all'obbligo all'epoca stabilito dalla Legge fallimentare). In ragione di ciò, l'Agenzia concluse per la **piena simmetria** tra il concordato disciplinato dall'art. 124 e seguenti della Legge fallimentare e le altre procedure concordatarie contenute nella stessa Legge fallimentare, da un lato, e la particolare forma di concordato disciplinata dal D.Lgs. n. 270/1999, nell'ambito della quale l'imprenditore può essere autorizzato dall'Autorità di vigilanza a proporre il concordato, ritenendo applicabile l'art. 55, comma 4, del T.U.I.R. all'epoca vigente alle **riduzioni dei debiti** discendenti dall'omologazione di detto tipo di concordato, sebbene non si tratti letteralmente né di un concordato fallimentare né di un concordato preventivo.

Ne discende quindi, secondo i principi espressi - seppur con riguardo a una diversa fattispecie - dalla stessa Agenzia delle Entrate, che anche in base alla semplice lettera dell'art. 88, comma 4-ter, T.U.I.R., le **sopravvenienze** conseguite nel **concordato semplificato** sono da considerare **detassate**.

Tale detassazione risulta del tutto naturale anche sotto il profilo teleologico, in ragione dell'identità funzionale e dell'affinità strutturale esistenti tra tale tipo concordato e il concordato preventivo liquidatorio. Infatti, il concordato semplificato liquidatorio condivide con il concordato preventivo liquidatorio la medesima funzione, ovverosia quella di consentire la ristrutturazione dei debiti anche mediante la liquidazione del patrimonio dell'impresa debitrice, purché essa sia per i creditori più conveniente della liquidazione giudiziale disciplinata dagli artt. 121 e seguenti. In considerazione della comune funzione e della comune finalità delle procedure di cui trattasi, non sussiste pertanto alcuna reale ragione per escludere dalla detassazione prevista dal citato comma 4-ter le **riduzioni dei debiti derivanti dal concordato semplificato**, non assolvendo esso una funzione diversa, né perseguendo esso finalità diversa rispetto al concordato preventivo liquidatorio, al concordato preventivo in continuità, agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 57 del Codice della crisi e finanche al piano attestato di risanamento: in tutti questi casi, infatti, la riduzione dei debiti è la misura necessaria per consentire all'impresa debitrice di uscire dalle crisi in cui si trova o di ristrutturare i propri debiti, nell'interesse proprio, dei suoi creditori e, a seconda dei casi, anche della collettività.

L'inapplicabilità delle disposizioni del comma 4-ter dell'art. 88 al concordato semplificato liquidatorio si rivelerebbe perciò illegittima anche sotto il profilo costituzionale, visto che il concordato semplificato e gli istituti attualmente menzionati dal comma 4-ter appaiono effettivamente rispondere a una **medesima ratio** e presentano l'elemento oggettivo comune costituito dalla **risoluzione**

⁶ Cfr. A. Contrino, "Procedure concordatarie (vecchie e nuove), riduzioni di debiti e sopravvenienze attive", in *Rass. trib.*, n. 1/2011, pag. 39.

della crisi, sebbene disciplinati da regole parzialmente diverse. Inoltre, essa si potrebbe rivelare fonderia di effetti distorsivi della libera concorrenza, con conseguente violazione dell'art. 41, Cost., attribuendo un regime fiscale più favorevole alle imprese che fanno ricorso agli istituti al momento espressamente elencati dall'art. 88, comma 4-ter, del T.U.I.R.

L'esclusione della detassazione delle riduzioni dei debiti derivanti dal concordato semplificato, dunque, integrerebbe una irragionevole e ingiustificata **discriminazione** rispetto al regime fiscale accordato a quelle derivanti dagli altri istituti contemplati dal comma 4-ter, che il giudice delle leggi sarebbe chiamato a rimuovere dichiarandone l'illegittimità o, meglio, salvo non censurarne la legittimità sotto il profilo costituzionale solo in virtù di un'interpretazione adeguatrice - che la eliminerebbe in radice - in base alla quale la detassazione di cui trattasi sia da considerare applicabile anche alle sopravvenienze da esdebitazione conseguite a seguito della omologazione del "**concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio**" di cui all'art. 25-sexies del Codice della crisi.

Del resto, sono pacificamente ritenuti applicabili anche al concordato semplificato liquidatorio i **reati fallimentari** punibili in caso di **concordato preventivo**. Pertanto, se l'equiparazione tra i due istituti è operata persino in questo ambito, in cui le norme sono necessariamente di stretta interpretazione, a maggior ragione tale equiparazione deve essere accolta anche nel diritto tributario.

Si deve perciò concludere che, trovando causa nell'effetto esdebitatorio discendente da un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, le sopravvenienze attive da esdebitazione conseguenti all'omologazione del concordato semplificato liquidatorio non concorrono a formare il **reddito dell'impresa debitrice** ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, primo periodo, del T.U.I.R., indipendentemente dalla natura attribuibile a detta norma, cioè sia che si tratti della diretta espressione di un **principio generale** insito nell'ordinamento delle imposte sui redditi, come a nostro avviso è corretto ritenere, oppure di un'**esenzione o agevolazione tributaria**, rientrando comunque il concordato semplificato tra le procedure oggetto della norma, in quanto "concordato giudiziale".

Dalla mancata menzione del concordato semplificato liquidatorio nell'art. 88, comma 4-ter, del T.U.I.R. ovvero nell'art. 14, comma 5, del D.L. n. 118/2021 (poi trasfuso nel comma 5 dell'art. 25-bis del Codice della crisi) non si può quindi dedurre l'imponibilità delle **riduzioni dei debiti** discendenti dall'omologazione di tale procedura, che invece sono da considerare anch'esse **non imponibili**.

La mancata menzione della stessa è infatti dovuta al fatto che, per i motivi esposti, di essa, in base alle già vigenti disposizioni dell'art. 88, non vi è bisogno per escludere dall'imposizione le sopravvenienze attive di cui trattasi; tant'è che l'esigenza di un'integrazione di tali disposizioni è stata esclusa dallo stesso legislatore quando ha introdotto nell'ordinamento il **concordato semplificato**, sul presupposto della riconducibilità di questo istituto al concordato preventivo. Una conferma di quanto testé affermato deriva dall'art. 9 della **Legge delega** 9 agosto 2023, n. 111 (di seguito semplicemente "Legge delega"), che - con **finalità ricognitiva e non innovativa** - prevede l'applicazione espressa delle disposizioni contenute nel comma 4-ter dell'art. 88 del T.U.I.R. a **tutti gli istituti disciplinati dal Codice della crisi** e, quindi, anche al concordato semplificato liquidatorio. Poiché lo schema del relativo Decreto legislativo è pronto da tempo, si tratta solo di consentire al legislatore delegato di trovare il modo di adeguare il testo del comma 4-ter dell'art. 88 del T.U.I.R. alle diverse novità introdotte con il Codice della crisi (come del resto già accaduto in occasione della riforma organica delle procedure concorsuali risalente agli anni 2005 e 2007), precisando a scanso di equivoci - a beneficio soprattutto di istituti diversi dal concordato semplificato - quanto è in realtà già chiaro, in particolare relativamente a quest'ultima procedura.

È circostanza da escludere in radice che la previsione destinata a essere introdotta in attuazione dell'art. 9 della Legge delega possa essere erroneamente considerata innovativa, escludendone conseguentemente, mediante un semplicistico e decontestualizzato ragionamento *a contrario*, la possibilità di applicazione anche anteriormente alla sua entrata in vigore. Infatti la circostanza che il citato comma 4-ter non menzioni, o non menzioni ancora espressamente, il concordato semplificato liquidatorio non esclude affatto che le sopravvenienze di cui trattasi non siano già detassate, per i motivi esposti *supra*, e in particolare in considerazione della **natura liquidatoria del concordato semplificato**, che prevede l'integrale liquidazione del patrimonio dell'impresa debitrice e, in quanto tale, è insuscettibile di esprimere capacità contributiva (salvo che in presenza di un residuo attivo all'esito della liquidazione).

4. Modifica dell'art. 88, comma 4-ter, del T.U.I.R. prevista dallo schema di "Decreto Terzo settore"

Al fine di evitare le incertezze interpretative discendenti dalla risposta a interpello n. 179/2025, il legislatore ha tuttavia ritenuto opportuno intervenire nell'ambito dello schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 22 luglio 2025, avente ad oggetto l'attuazione della Legge delega in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto (di seguito "Decreto Terzo settore"), attualmente sottoposto all'esame delle commis-

sioni parlamentari. In detto provvedimento, infatti, hanno trovato spazio anche misure a favore delle imprese che accedono agli strumenti di risanamento previsti dal Codice della crisi, tra cui una norma che modifica il citato comma 4-ter T.U.I.R. in modo da prevedere:

1) la **detassazione integrale e incondizionata** delle **sopravvenienze attive** originate dalle riduzioni dei debiti dell'impresa conseguite - oltre che in sede concordato nella liquidazione giudiziale di concordato fallimentare e in sede di concordato preventivo liquidatorio (come già la norma prevede) - anche di quelle conseguite in sede di **concordato semplificato** per la liquidazione del patrimonio e di **concordato minore liquidatorio** (questa modifica riguarda il primo periodo del citato comma 4-ter);

2) la **detassazione parziale** delle sopravvenienze attive originate dalle riduzioni dei debiti dell'impresa conseguite - oltre che in sede di concordato in continuità aziendale (modificando però la locuzione "concordato di risanamento" attualmente prevista in quella, appunto, di concordato in continuità aziendale), in sede di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 del Codice della crisi (o dell'art. 182-bis della previgente Legge fallimentare), ovvero di un piano attestato ai sensi dell'art. 56 del medesimo Codice o dell'art. 67, comma 3, lett. d), del citato Regio Decreto n. 267/1942, pubblicato nel registro delle imprese, (come già la norma prevede attualmente) - anche in sede di **concordato minore in continuità aziendale** ovvero di un **piano di ristrutturazione soggetto a omologazione** di cui all'art. 64-bis del Codice della crisi, per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'art. 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201⁷, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui all'art. 96, comma 5 (questa modifica riguarda il secondo periodo del citato comma 4-ter).

Il legislatore si fa quindi carico di aggiornare la disciplina fiscale, in particolare, in materia di tassazione delle sopravvenienze attive conseguenti alle riduzioni dei debiti dell'impresa derivanti dall'accesso alle procedure di gestione della crisi per le quali la normativa vigente, nell'escluderne, totalmente o parzialmente, l'imponibilità, fa al momento riferimento solamente agli istituti preesistenti al Codice della crisi e dell'insolvenza e non a quelli successivamente introdotti da tale Codice, per consentire alle imprese di ricorrere, in alternativa a quelli già previsti, a **strumenti** generalmente **più flessibili** dei precedenti.

Il richiamo a questi nuovi istituti è stato operato indicando, nel primo periodo del comma 4-ter, quelli attivati con **finalità liquidatoria**, quali il concordato minore liquidatorio del sovraindebitato e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Nel secondo periodo del comma 4-ter sono stati invece inseriti gli istituti funzionali alla **prosecuzione dell'attività d'impresa**, quali il concordato minore del sovraindebitato in continuità aziendale, il piano attestato di risanamento di cui all'art. 56 del Codice - corrispondente al piano attestato di cui alla Legge fallimentare -, gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche ad efficacia estesa ed agevolati di cui agli artt. 57, 60 e 61 del Codice della crisi, nonché il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di cui all'art. 64-bis del medesimo Codice, istituto funzionale al risanamento analogamente agli accordi di ristrutturazione.

La norma prevede anche un adeguamento terminologico, sostituendo l'espressione "**concordato di risanamento**" con quella di "**concordato in continuità aziendale**" e un aggiornamento del richiamo al comma 4 dell'art. 96, il cui contenuto è stato trasfuso nel comma 5 per effetto della modifica disposta dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142. Le due espressioni ("concordato di risanamento" e "concordato in continuità aziendale") possono essere ritenute equivalenti; tuttavia, poiché il concordato in continuità aziendale può essere tale sia in virtù di una continuità diretta, cioè fondata sulla prosecuzione dell'attività direttamente da parte della stessa impresa debitrice, sia in virtù di una continuità indiretta, nel caso in cui l'attività venga proseguita da un terzo, che nell'ambito della procedura acquisisce a tal fine l'azienda di proprietà del debitore, pare evidente che il concordato preventivo **in continuità indiretta**, nonostante in relazione ai rilevanti effetti previsti dal Codice della crisi sia da considerarsi in continuità (e non liquidatorio), è nella sostanza, e anche sotto il profilo fiscale, **liquidatorio**, perché prevede la liquidazione del proprio patrimonio, sebbene, non attraverso vendite atomistiche, ma attraverso la cessione dell'intera azienda (o informe sostanzialmente equivalenti), e quindi mediante la liquidazione della stessa impresa debitrice.

Conseguentemente sarebbe opportuno, oltre che coerente con le disposizioni già vigenti, distinguere il trattamento del concordato in continuità a seconda che si tratti di **continuità diretta o indiretta**, come peraltro prevede uno dei principi direttivi disposti dall'art. 9, comma 1, lett. a), della Legge delega, avente a oggetto la revisione del sistema tributario e come la stessa norma in corso di approvazione prevede con riguardo al **concordato minore**, collocando nel primo periodo del comma 4-ter le sopravvenienze conseguite in sede di concordato minore liquidatorio e nel secondo periodo

⁷ Convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

del medesimo comma quelle che si generano nel concordato minore in continuità.

Il riferimento al **piano di ristrutturazione soggetto a omologazione** di cui all'art. 64-*bis* del Codice della crisi è presente invece solo nel secondo periodo del comma 4-*ter*, dedicato alle procedure in continuità aziendale e non è presente nel primo, dedicato a quelle liquidatorie. Ciò è dovuto al fatto che, secondo l'orientamento prevalente (e, per quel che può rilevare, in base alla Relazione illustrativa del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), tale strumento di regolazione della crisi può prevedere esclusivamente la **prosecuzione dell'attività**, il che è comprensibile, ma solleva due problemi. Il primo attiene alla già indicata distinzione fra piano in continuità diretta e piano in continuità indiretta e valgono al riguardo le considerazioni poc'anzi espresse in merito al concordato preventivo in continuità; il secondo attiene al trattamento da riservare alle **sopravvenienze** di cui trattasi nel caso in cui venga omologato un **piano di ristrutturazione liquidatorio** da parte di un Tribunale che non escluda questa natura di detto strumento di regolazione della crisi, essendo più logico che in questo caso trovi applicazione la disciplina recata dal primo, e non dal secondo, periodo del citato comma 4-*ter*.

L'intervento legislativo prevede, infine, la conservazione del richiamo agli istituti della **Legge fallimentare**, in considerazione della sua ultrattività per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del Codice della crisi.

In conclusione, grazie alla disposizione in corso di approvazione, le incertezze interpretative originate dalla risposta a interpello n. 179/2025 vengono superate dal legislatore, il quale nulla dispone tuttavia circa la **natura, innovativa o ricognitiva** di un principio già insito nel sistema, della disposizione in corso di approvazione. Ne deriverà probabilmente, quindi, un ulteriore dubbio, concernente l'**applicazione temporale** di questo regime: solo alle sopravvenienze che verranno generate dalle omologazioni delle procedure, oggetto dell'ampliamento del citato comma 4-*ter*, pronunciate successivamente all'entrata in vigore della nuova norma o anche a quelle originate da omologazioni anteriori, con conseguenze tutt'altro che marginali? Pare difficile escludere, anche per il passato, la **detassazione** di cui trattasi, almeno per le **procedure liquidatorie**, considerato che relativamente a esse - per le ragioni esposte - l'esclusione della tassazione discende dai principi generali dell'imposizione sui redditi. Non dovrebbe esservi tuttavia motivo di pervenire a diverse conclusioni anche con riguardo agli **istituti non liquidatori**, poiché la volontà del legislatore di applicare la detassazione a tutte le nuove procedure introdotte con il Codice della crisi è chiara da oltre due anni (dalla Legge delega) e trova attuazione solo ora per ragioni che non hanno alcuna attinenza con la natura delle sopravvenienze da esdebitazione conseguite mediante uno degli istituti disciplinati dal Codice della crisi. In ogni caso, allo scopo di evitare, anche solo relativamente alle procedure che saranno state omologate anteriormente all'entrata in vigore della nuova norma, sarebbe utile che il legislatore regolasse espressamente anche questo profilo.